Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Martedì, 6 dicembre 1932 - Anno XI — Numero 281

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 6 DICEMBRE 1932-XI.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano:** Elenco delle obbligazioni 4,50 per cento sorteggiate nella 18ª estrazione del 18 novembre 1932. — **Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, in Modena:** Obbligazioni ex ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Finale estratte il 23 novembre 1932. — **Città di Savona:** Estrazione di obbligazioni dei prestiti civici. — **Officine meccaniche italiane, in Reggio Emilia:** Elenco delle obbligazioni estratte il 14 novembre 1932 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città d'Intra:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni del prestito emesso a favore della Società « Aedes » estratte il 23 novembre 1932. — **Unione esercizi elettrici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento della Società delle forze idrauliche italiane sorteggiate il 21 novembre 1932. — **Comune di Cannobio:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1932. — **Fabbrica italiana materiali isolanti elettrici (F.I.M.I.E.), in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1932. — **Società idroelettrica di Villeneuve e di Borgofranco, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 24 novembre 1932.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del nob. Antonino Tringali Casanuova, presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, a Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Con Regi decreti in data 1º dicembre 1932-XI l'on. avv. Guido Cristini ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo, ed è stata riconosciuta al nob. Antonino Tringali Casanuova, quale presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, in conformità dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

(7595)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1532.
Revoca della dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1º agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti 25 agosto 1902, n. 398, 22 febbraio 1903, n. 188, e 14 giugno 1903, n. 303, con i quali fu provveduto rispettivamente alle delimitazioni delle zone malariche dei comuni di Livorno, Rio dell'Elba e Portolongone della provincia di Livorno e Cecina e Rosignano Marittimo, già della provincia di Pisa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zona malarica fatte con i suindicati Nostri decreti per i territori dei comuni di Livorno, Rio dell'Elba, Portolongone, Cecina e Rosignano Marittimo attualmente appartenenti alla provincia di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932-X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1533.
Revoca della dichiarazione di zona malarica di alcuni Comuni della provincia di Reggio Emilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1º agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che apporta modifiche nell'ordinamento sanitario del Regno;

Veduti i Nostri decreti 1º febbraio 1903, n. 106, e 14 settembre 1904, n. 538, con i quali fu provveduto alle delimitazioni delle zone malariche dei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, S. Polo d'Enza in Caviano della provincia di Reggio Emilia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono revocate le dichiarazioni di zone malariche fatte coi suindicati Nostri decreti per i territori dei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castellarano, Castelnuovo di Sotto, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera e S. Polo d'Enza in Caviano della

provincia di Reggio Emilia, la quale deve pertanto ritenersi indenne da malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932-X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. 1534.
Modificazioni all'art. 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3154, e riguardante la costituzione dell'Istituto per il credito navale;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di rendere meno oneroso l'esercizio delle navi di grande tonnellaggio e di alta velocità;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla misura del contributo d'interesse previsto dall'articolo 16 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3154, è aggiunto un ulteriore due e mezzo per cento per le navi costruite o attualmente in costruzione in Italia, che abbiano una stazza lorda superiore alle 45.000 tonnellate ed una velocità, alle prove, superiore a ventisei miglia all'ora.
Per le navi che si trovino nelle condizioni di cui sopra e già fruiscano di contributo d'interesse per mutui contratti con l'Istituto per il credito navale, il presente decreto avrà applicazione per le semestralità che rimangono ancora da pagare per la estinzione dei mutui, secondo i criteri stabiliti dal citato art. 16.

Art. 2.

A modificazione del disposto della legge 6 giugno 1932, n. 806, le disponibilità risultanti sulla somma di lire 50.000.000, stanziata con l'art. 20 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, possono essere impiegate per il pagamento delle rate, con scadenza entro il 30 giugno 1935, relative ai contributi d'interesse già concessi, compreso l'aumento derivante dall'applicazione del precedente articolo, ed a quelli che saranno eventualmente concessi sino al 30 giugno 1935.
Queste ultime concessioni dovranno essere limitate in guisa che l'impegno complessivo per tutte le rate suddette, comprese quelle già pagate, non superi la somma di lire 50.000.000 di cui sopra, e che l'importo dei nuovi mutui non superi, per il quadriennio 1931-32 - 1934-35, l'importo totale di L. 200.000.000.
Per gli esercizi successivi sarà provveduto agli stanziamenti necessari per la continuazione dei pagamenti dei contributi d'interesse concessi negli esercizi dal 1928-29 al 1934-35, compreso l'aumento derivante dall'applicazione del precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1932, n. 1535.
Sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che istituì nel Regno l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; prepose alla direzione e al coordinamento di tale servizio apposito Ufficio nazionale e costituì un « fondo nazionale per la disoccupazione involontaria »;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estese ai territori annessi la legislazione vigente sul collocamento e la disoccupazione;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1869, che fece obbligo al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di presentare alla Corte dei conti il rendiconto delle entrate e delle spese in relazione al servizio dei sussidi statali di disoccupazione, e alle relative spese di gestione;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, che dispose il passaggio della assicurazione contro la disoccupazione involontaria alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ad essa trasferendo le disponibilità dell'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a definire ogni pendenza inerente alla gestione dei sussidi statali per la disoccupazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e l'interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali è esonerata dall'obbligo di presentare il rendiconto per la gestione dei sussidi statali per la disoccupazione involontaria, intendendosi definita ed estinta qualsiasi ragione di credito della Cassa verso il Tesoro dello Stato, in dipendenza, diretta od indiretta, della gestione stessa.

Art. 2.

È demandato al Ministero delle finanze, di concerto col Ministero dell'interno, il giudizio sulle domande delle Amministrazioni comunali che abbiano erogato somme per conto dell'Erario, durante la gestione dei sussidi statali, senza averne ottenuto il rimborso.

Nessun rimborso potrà essere disposto per gli Enti che concessero sussidi senza osservare le norme stabilite, o che non forniscano la prova dei pagamenti eseguiti.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1536.
Norme per la vendita e l'uso di apparecchi collegati alle linee telefoniche per la registrazione e ripetizione delle conversazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di disciplinare la vendita e l'uso di apparecchi che, in qualsiasi modo collegati alle linee telefoniche, consentano di registrare e ripetere le conversazioni che si svolgono sulle linee stesse;

Visto il testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, il relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, e successive modificazioni;

Vedute le convenzioni stipulate fra lo Stato e le cinque Società telefoniche concessionarie di zona ed approvate rispettivamente con i Regi decreti del 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita nel Regno di apparecchi in qualsiasi modo collegati a linee telefoniche ed atti alla registrazione ed alla ripetizione di conversazioni effettuate su circuiti telefonici, sotto l'osservanza delle condizioni tutte stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

L'impianto per il collegamento di detti apparecchi alle linee telefoniche deve essere collaudato da parte della Società telefonica concessionaria di zona a spese dell'utente.

Art. 3.

L'impianto dell'apparecchio è subordinato ad una speciale licenza intestata all'utente, da richiedersi caso per caso dalla Società concessionaria di zona all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

La domanda di licenza, redatta su carta da bollo ai sensi di legge, dovrà essere sottoscritta dall'utente e munita del nulla osta della locale Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici potrà, a suo insindacabile giudizio, qualora l'impianto dell'apparecchio desse luogo ad abusi o ad inconvenienti dannosi al servizio, revocare la licenza accordata all'utente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta dalla pubblica Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Volkhart Daniele.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Volkhart Daniele, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Volkhart ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Volkhart in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Volkhart Daniele è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 150. — GUALTIERI.

(7535)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Tortonese Luigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Tortonese Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Tortonese ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Tortonese, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta, come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Tortonese Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 151. — GUALTIERI.

(7536)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Signetti Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 19 ottobre 1925, n. 5647, col quale, il sig. Signetti Giuseppe, quale titolare della Società in nome collettivo « Ardrizzo Signetti » venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, come agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Signetti, ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Signetti in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Signetti Giuseppe (Società) è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 19 ottobre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 152. — GUALTIERI.

(7537)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Sacerdote Beniamino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Sacerdote Beniamino venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Sacerdote ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Sacerdote, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta, come agente di cambio in soprannumero,

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Sacerdote Beniamino è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 153. — GUALTIERI.

(7538)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Guino Luigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Guino Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Guino, ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Guino, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Guino Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 154. — GUALTIERI.

(7539)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Gerbino Angelo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Gerbino Angelo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Gerbino ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Gerbino in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Gerbino Angelo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 155. — GUALTIERI.

(7540)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Filippi Agostino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Filippi Agostino venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Filippi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Filippi in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Filippi Agostino è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 156. — GUALTIERI.

(7541)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Colonna Ferdinando.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 6 aprile 1927-V, n. 2027, col quale il sig. Colonna Ferdinando venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Colonna ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Colonna, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Colonna Ferdinando è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 6 aprile 1927, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 157. — GUALTIERI.

(7542)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambi[illegible] presso la Borsa valori di Torino sig. Chiusano Mario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Chiusano Mario venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Chiusano ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Chiusano, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chiusano Mario è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 158. — GUALTIERI.

(7543)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Aymar Luigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 7 settembre 1925, n. 4240, col quale, fra gli altri, il sig. Aymar Luigi venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Aymar ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Aymar, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Aymar Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 7 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 159. — GUALTIERI.

(7544)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Arneodo Pietro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto li decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Arneodo Pietro, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Arneodo ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Arneodo Pietro, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Arneodo Pietro è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 160. — GUALTIERI.

(7545)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Archera Felice.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Archera Felice, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Archera ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Archera, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Archera Felice è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 161. — GUALTIERI.

(7546)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 95 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Verch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Verch Martino, figlio del fu Antonio e di Antonia Rudan, nato a Gimino il 17 febbraio 1887 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Maxa fu Antonio e di Antonia Zochil, nata a Gimino il 30 ottobre 1891, ed alla figlia Maria, nata a Gimino il 6 dicembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6023)

N. 94 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Verch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Verch Antonio, figlio del fu Antonio e di Antonia Rudan, nato a Gimino il 19 ottobre 1890 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Suffich fu Martino e fu Fosca Orbanich, nata a Gimino il 24 aprile 1887, ed ai figli nati a Gimino: Martino, il 12 ottobre 1920; Giovanni, il 27 dicembre 1921; Fosca, il 10 aprile 1924; Maria, il 31 agosto 1926; ed alla madre Antonia Rudan fu Martino e fu Fosca Pucich, ved. di Antonio Verch, nata a Gimino il 17 gennaio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6024)

N. 88 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Verch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Verch Giovanni, figlio del fu Valentino e della fu Maria Rudan, nato a Gimino il 16 giugno 1861 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Ihrelia fu Matteo e fu Maria Dragoset, nata a Gimino il 26 maggio 1868, ed ai figli nati a Gimino: Antonio, il 20 maggio 1890; Giovanni, il 22 giugno 1896; Pasquale, il 15 novembre 1897; Valentino, il 17 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6025)

N. 89 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che i cognomi « Verch » e « Gergorovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Verch Giovanna ved. di Matteo, figlia di Giovanni Gergorovich e di Eufemia Suffich, nata a Gimino il 2 aprile 1884 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco » e « Gregori » (Verco ved. Giovanna nata Gregori).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Verco » anche ai figli nati a Gimino: Matteo, l'8 settembre 1906; Maria, il 1° giugno 1908; Nicolò, il 4 dicembre 1909; Francesco, il 2 febbraio 1912; Carlo, il 10 giugno 1914; al nipote Antonio Verch fu Giovanni e di Maria Sgamba, nato a Gimino il 24 gennaio 1904; alla nipote Maria Secz di Giovanni e fu Maria Rudan, moglie di Antonio Verch, nata a Gimino il 6 ottobre 1906; al pronipote Antonio Verch di Antonio e di Maria Secz, nato a Gimino il 6 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6026)

N. 96 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Verch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Verch Pasquale, figlio del fu Valentino e della fu Maria Rudan, nato a Gimino il 10 aprile 1857 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Verco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Mosgna fu Michele e fu Lucia Trost, nata a Barbana il 18 luglio 1858; al nipote Giuseppe Verch fu Giovanni e fu Fosca Hrelia, nato a Gimino il 24 febbraio 1901; alla nipote Anna Linz fu Antonio e di Caterina Gletich, moglie di Giuseppe Verch, nata a Gimino il 16 agosto 1908; al pronipote Carlo Verch di Giuseppe e di Anna Linz, nato a Gimino il 25 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6027)

N. 110 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana dal sig. Vicich Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dignano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Vicich Antonio di Giovanni e di Chiavalon Maria, nato a Dignano il 24 ottobre 1902 e residente a Dignano, via Giovanni Cleva, di condizione capo cantoniere stradale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Vicich in « Vicini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Demarin Antonia di Pietro e di Zanghirella Maria, nata a Dignano il 7 maggio 1907; al figlio Giovanni, nato a Dignano il 14 ottobre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6028)

N. 99 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto

Ritenuto che il cognome « Voch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Voch Pietro, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Razza, nato a Pirano il 7 luglio 1892 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Richter fu Antonio e di Maria Morgan, nata a Pirano il 21 aprile 1899, ed ai figli nati a Pirano: Giuseppe-Pietro, il 20 aprile 1921; Maria-Giovanna, il 30 dicembre 1926; Giovanni-Antonio, il 22 agosto 1924; Giuseppina Anna, il 29 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6029)

N. 98 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Voch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Voch Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Razza, nato a Castelvenere (Pirano) il 17 novembre 1899 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iolanda Perich fu Antonio e di Caterina Sain, nata a Umago il 4 giugno 1904, ed ai figli nati a Castelvenere (Pirano): Antonio, il 7 dicembre 1921; Maria-Anna, il 12 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6030)

N. 97 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Voch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Voch Carlo, figlio del fu Antonio e della fu Francesca Razza, nato a Castelvenere (Pirano) il 2 novembre 1882 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Milos fu Giovanni e fu Maria Sain, nata a Buie il 19 gennaio 1887, ed ai figli nati a Castelvenere (Pirano): Giuseppe, il 25 maggio 1909; Anna, il 9 giugno 1910; Antonio, il 6 aprile 1912; Valentino, il 25 ottobre 1913; Rosa, il 4 aprile 1915; Carlo, il 6 agosto 1917; Margherita, il 10 giugno 1919; Giuseppina, il 9 aprile 1921; Antonia, il 5 ottobre 1924; Oliva-Maria, il 16 marzo 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6031)

N. 100 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vuch Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Brez, nato a San Pietro dell'Amata il 6 marzo 1868 e abitante a Villanova (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vocci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella orma italiana anzidetta anche al nipote Vittorio Vuch di Michele e di Anna Crevatin, nata a S. Pietro dell'Amata (Pirano) il 15 marzo 1904; alla nipote Veronica Perossa di Antonio e di Maria Cerovaz, moglie di Vittorio Vuch, nata a Paugnano il 6 marzo 1903; al pronipote Giovanni Vuch di Vittorio e di Veronica Perossa, nato a Villanova il 1° novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(6032)

N. 50-231 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Raffaele di Andrea e di Cencic Anna, nato a Longo (Bergogna) il 20 settembre 1904 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Andrea fu Antonio, nato a Longo il 17 settembre 1864, padre;
Lazar Anna fu Giuseppe Cencic, nata a Longo il 24 luglio 1874, moglie;
Lazar Amalia, nata a Longo il 9 agosto 1911, figlia;
Lazar Antonio, nato a Longo il 25 gennaio 1900, figlio;
Lazar Olga fu Giuseppe Meline, nata a Longo il 17 dicembre 1903, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7003)

N. 50-187 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Antonio fu Antonio e della fu Cebokli Anna, nato a Longo il 1° settembre 1878 e residente a S. Elena al Natisone (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

Con R. decreto 14 ottobre 1932-X è stato prorogato al 31 gennaio 1933 il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Figline Valdarno.

(7593)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 249.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.70
Inghilterra (Sterlina)	63.40
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	379.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.70
Cecoslovacchia (Corona)	58.62
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.32
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.71
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.27
Olanda (Fiorino)	7.947
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.12
Svezia (Corona)	3.45
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.10
Id. 3,50 % (1902)	71.75
Id. 3 % lordo	51 —
Consolidato 5 %	84.525
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.325
Id. id. Id. 1934	100.875
Id. id. Id. 1940	101.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	577979	175 —	Rizzacasa *Lucia* fu Giambattista, moglie di Elisio Ermenegildo, dom. in Orsogna (Chieti)	Rizzacasa *Maria-Lucia* fu Giambattista, moglie ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	38351	165 —	Codagnone Anna fu Alfonso, dom. a Vasto (Chieti); con usuf. vital. a *De Risis* Concetta fu Camillo ved. Codagnone	Codagnone Anna ecc., come contro; con usuf. vital. a *De Ritis* Concetta fu Camillo, ved. Codagnone
3,50 %	415422	115,50	Fasanaro *Giambattista, Antonia, Agela* e *Maria* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Colimodio Anna Maria fu Angelo, dom. in Vibonati (Salerno)	Fasanaro *Angelo-Giovambattista, Francesca-Antonia, Angiola* e *Maria-Caterina* fu Vincenzo, minori ecc., come contro.
»	452508	224 —	Fasanaro *Giovambattista* Antonia, Giuseppa, *Caterina* ed Angelina fu Vincenzo, minori ecc., come la precedente	Fasanaro *Angelo-Giovambattista, Francesca-Antonia,* Giuseppa, *Maria-Caterina* e Angelina fu Vincenzo, minori ecc., come contro.
»	806340	87,50	Costa Clotilde fu *Luigi*, minore sotto la p. p. della madre Mariani Caterina ved. Costa, presunta assente sotto la curatela temporanea di Pasquale Francesco fu Pietro, dom. a Torino	Costa Clotilde fu *Giacomo-Luigi*, minore ecc., come contro.
»	633214	77 —	Crisafulli Francesco fu *Giuseppe*, dom. a Mistretta (Messina), ipotecata.	Crisafulli Francesco fu *Luigi*, dom. come contro, ipotecata.
»	206679	175 —	*Franchino* Pietrina di Efisio, moglie di Muscas Vincenzo, dom. in Cagliari.	*Franchini* Pietrina di Efisio, moglie ecc., come contro.
»	469774	87,50	Rossi Giovanni di Francesco, dom. in Agliè (Torino), con usuf. vital. congiuntivo e cumulativo a Rossi *Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, nubili, dom. a Rivarolo Canavese	Rossi Giovanni ecc., come contro; con usuf. vital. congiuntivo e cumulativo a Rossi *Maria-Luigia-Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, nubili, dom. come contro.
Cons. 5 %	430820	715 —	Bosoni Giuseppe fu Alessandro, assente sotto la curatela di Bosoni Radegonda fu Alessandro, dom. a Cassano Valcuvia (Como); con usuf. vital. a Giani Caterina fu Giovanni, ved. di Bosoni Alessandro, dom. a Cassano Valcuvia (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Giani *Maria-Caterina* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
3,50 % (1902)	10646	150,50	Donato Biagio fu Giovanni-Antonio-Pietro, dom. a Caluso (Torino); con usufr. vital. a *Bertotti Giusta* fu Pietro, nubile, dom. a San Giorgio Canavese (Torino).	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Bertot Giustina* fu Pietro, dom. come contro.
3,50 % »	787558 787559	35 — 35 —	*Imbelloni* Rita / *Imbelloni* Emilia } di Roberto, *nubili*, dom. a Roma; con usuf. vital. a Baccini Francesca fu Francesco, ved. di Martuscelli Enrico.	*Imbellone* Rita / *Imbellone* Emilia } di Roberto, *minori* sotto la p. p. del padre, dom. a Roma; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % »	149198 172603	1000 — 2500 —	Rolandelli Cesare di *Gaspare*, dom. a Buenos Ayres colla prima rendita ed a Maissana (Genova) nella seconda rendita; con usuf. a Rolandelli *Gaspare* fu Giovanni, dom. a Maissana (Genova).	Rolandelli Cesare di *Giovanni-Gaspare-Florindo*, dom. come contro; con usuf. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 %	385020	35 —	Castagno *Antonia-Maria* di Filippo, moglie di Ferrero Giuseppe, dom. a Torino.	Castagno *Maria-Antonia* di Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	77115	70 —	Maestri *Giuseppe* di *Giuseppe-Andrea*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in S. Angelo Lodigiano (Milano).	Maestri *Angelo* di *Andrea*, minore ecc. come contro.
»	243786	40 —	Angeloro *Ottavio* fu Francesco, minore sotto la tutela di Giacò Francesco fu Giovanni, dom. a Bari.	Angeloro *Ottaro* fu Francesco, minore ecc., come contro.
Cons. 5 % Littorio	36694	100 —	Congregazione di Carità di Nocera *Inferiore* (Salerno) per la dotazione della Istituzione di pubblica beneficenza pro orfane di guerra.	Congregazione di Carità di Nocera *Superiore* (Salerno) ecc. come contro.
Cons. 5 % Polizza comb.ti	13777	20 —	*Amare* Pellegrino di Angelo, dom in Atripalda (Avellino).	*D'Amore* Pellegrino di Angelo, dom. come contro.
Cons. 5 %	498889	455 —	Donnarumma *Giuseppa* fu *Giuseppe*, minore sotto la tutela di Montuori Eugenio fu Vincenzo, dom. a Gragnano (Napoli).	Donnarumma *Giuseppina-Maria-Anna* fu *Francesco-Saverio*, minore ecc. come contro.
»	325503	60 —	Miscerandino *Ottavio* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, dom a Petralia Soprana (Palermo).	Miserandino *Damiano-Vincenzo* di Salvatore, minore ecc. come contro.
» »	340487 340486	80 — 80 —	*Villano* Anna } di Aniello, minori sotto *Villano* Francesca } la p. p. del padre, dom. a Resina (Napoli).	*Villani* Anna } di Aniello, minori ecc. *Villani* Francesca } come contro.
»	258409	255 —	Danusso *Michele* fu Secondo, dom. a Priocca (Cuneo).	Danusso *Modesto-Michele-Giovanni* fu Secondo, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 ottobre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6862)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	388823 388824	400 — 400 —	Mastromattei *Giustina*, Mastromattei *Giuseppina* fu Filippo, nubili, dom. a *Castellana* (Bari); vincolate.	Mastromattei *Anna-Giustina*, Mastromattei *Maria-Giuseppa* fu Filippo, nubili, domicil. a *Bari;* vincolate.
» »	85627 85628	60 — 60 —	Ciarelli Carmine-Ludovico, Ciarelli Alfonso fu Donato, domicil. in Atessa (Chieti).	Ciarelli Carmine-Ludovico, Ciarelli Alfonso fu Donato, *minori sotto la p. p. della madre Tucci Adelina fu Stefano, ved. Ciarelli,* dom. in Atessa (Chieti).
»	346924	1.100 —	Baronio Giacomo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Olini Lucia-Paolina fu Giovanni, ved. Baronio, rimaritata Caravelli, dom. a Milano; con usuf. vital. a Lertora *Teresa* fu Giacomo, ved di Baronio Angelo, dom. a Cremona.	Intestata come contro; con usuf. vital a Lertora *Maria* fu Giacomo, ved. ecc., come contro.
3,50 %	600875	63 —	Petazzini *Celeste* ed *Elvira* fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Galli Adele, ved. di Petazzini Giovanni, dom. a Cicognara, frazione del comune di Viadana (Mantova)	Petazzini *Maria-Celestina* ed *Elisa-Lucia* fu Giovanni, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	342180	260 —	*Peyrani* Nicolina-*Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso Michele-Angelo, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	*Peirano Nicolina-Teresa-Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso *Michele-Angelo,* dom. come contro, vincolate.
»	296284	1.200 —	*Peyrani* Nicolina fu Giovanni, moglie di Bresso *Angelo*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	
»	260071	500 —	*Pejrani Michelina*-Nicolina fu Giovanni, moglie di Bresso *Angelo*, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata.	
3,50 %	211292	105 —	*Peyrani* Nicolina-*Michela* fu Giovanni, moglie di Bresso Michele-Angela, dom. a Pinerolo (Torino), vincolata	Intestata come la precedente.
»	245233	175 —	Sanguinetti *Luigi-Bernardo* fu Giovan Battista, dom a Chiavari (Genova), ipotecata.	Sanguinetti *Bernardo-Luigi* fu Giovan Battista, dom. come contro, ipotecata
Cons. 5 %	181076	530 —	Catarinella Principia fu Pasquale, moglie di Catarinella *Biase* fu Michele, dom. a Lavello (Potenza), vincolata.	Catarinella Principia fu Pasquale, moglie di Catarinella *Roberto-Vito-Biase* fu Michele, dom. come contro, vincolata.
»	118500	1.460 —	*Maggiore Nicola* fu Emanuele, dom. a Traso (Genova).	*Maggiolo Nicolò* fu Emanuele, dom. come contro.
3,50 %	456013	70 —	Zanello *Elisa-Luigia* fu Domenico, moglie di Pollino Secondo, dom. a Vercelli, vincolata.	Zanello *Luigia-Elisabetta* fu Domenico, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	410372	235 —	Cascarino Erminio di *Antonio*, dom. a Venasco (Campobasso); con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Cascarino *Antonio* fu Giuseppe e Papa Concetta fu Giovanni, dom. a Venasco (Campobasso).	Cascarino *Luca-Erminio* di *Antonio*, dom. come contro; con usuf congiuntivo e cumulativo ai coniugi Cascarino *Antonino* ecc. come contro.
»	135072	500 —	Prati De Pellati Francesca fu Carlo, dom. a Castellazzo (Alessandria).	Prati De Pellati Francesca fu Carlo, *ved. di Gasti Alessandro* fu *Giuseppe*, dom. come contro.
»	389976	2.810 —	Del Monte Sara fu Alessandro, moglie di Pitigliani-Bonaventura *Guglielmo*, dom. a Pisa.	Del Monte Sara fu Alessandro, moglie di Pitigliani-Bonaventura *Beniamino-Guglielmo*, dom. a Pisa.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	396129	200 —	Orsini *Olga* di Edoardo, nubile, dom. a Napoli	Orsini *Gravina-Olga* di Edoardo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Napoli.
»	180627	2.940 —	Corbi *Elisabetta* fu Alberto minore sotto la *tutela* di Marini Assunta fu Ferdinando, ved. Corbi, dom. ad Aquila.	Corbi *Elisa* fu Alberto, minore sotto la *p. p. della madre* Marini Assunta fu Ferdinando, ved. Corbi, dom. come contro.
»	180629	435 —		
»	204331	415 —	Corbi *Elisabetta* fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Marini fu Ferdinando ved. Corbi, dom. ad Avezzana (Aquila).	
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1651	Cap. 1.500 —	Giavazzi Carolina, *Emilia*, *Luigina*, fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Sironi Luigina, ved. Giavazzi.	Giavazzi Carolina, *Adriana-Emilia*, *Luigi* fu Giacomo, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 novembre 1932 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

6397)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.